

Centro UNESCO di Firenze ONLUS

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2011, il giorno 16 del mese di marzo alle ore 17 in Firenze, nei locali di via G.Orsini 44, si è riunita l'assemblea dell'Associazione denominata "Club Centro UNESCO " per discutere il seguente ordine del giorno:

1)Variazione ed integrazione dello Statuto Sociale nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 10 c.1 D.Lgs. 460/97;

2) rinnovo cariche sociali ed elezioni

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, la Sig.ra Marialuisa Stringa, che chiama a fungere da segretario il Sig. Gasparini Vittorio, il quale è presente e accetta.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea risulta essere regolarmente convocata e costituita nel rispetto dello statuto vigente, e quindi idonea a discutere e deliberare sul ricordato o.d.g

Passando alla trattazione dell'o.d.g. il Presidente ricorda i motivi per i quali si ritiene necessario approvare un nuovo Statuto e dà lettura, articolo per articolo, della proposta di Statuto.

Al termine della lettura, dopo ampia discussione, l'Assemblea decide di approvare all'unanimità il testo così come proposto dal Presidente e così come di seguito, per chiarezza, integralmente riportato:

STATUTO

Titolo I - Denominazione, sede, scopo

Articolo 1

È costituita l'Associazione "Centro Unesco di Firenze ONLUS".

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Firenze.

Articolo 3

1. Il "Centro UNESCO di Firenze ONLUS" non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente fini

di solidarietà sociale e si propone:

a. di diffondere i principi conformi agli ideali dell'UNESCO per cui "poiché le guerre iniziano nelle menti degli uomini e' nelle menti degli uomini che vanno costruite le difese della pace" e quindi di "contribuire alla costruzione della pace, allo sradicamento della povertà, allo sviluppo sostenibile e al dialogo interculturale attraverso l'educazione, la scienza, la cultura e l'informazione" con progetti di sviluppo, di emergenza e con campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi,

b. di promuovere iniziative autonome o di collaborazione a campagne mondiali promosse dall'UNESCO in favore dei paesi in via di sviluppo e in collaborazione con questi al fine di creare le condizioni idonee al superamento dell'ingiustizia sociale, della povertà, della mancanza d'istruzione, dello scontro fra le culture, dell'inconsapevolezza dei propri diritti umani e della diffusione delle pratiche corrette di sostenibilità ambientale;

c. di promuovere la diffusione e il rispetto dei principi affermati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;

d. di contribuire alla formazione civica e culturale aiutando a comprendere i problemi di un mondo in continua evoluzione nel campo culturale, scientifico, tecnologico, economico e sociale e ad impegnarsi ad assumersi le proprie responsabilità in uno spirito democratico nei confronti della comunità locale, nazionale ed internazionale;

e. di prendere iniziative atte a facilitare tra i soci la conoscenza dei vari paesi e regioni attraverso incontri, viaggi, scambi culturali, progetti, campagne di sensibilizzazione, e altre iniziative che possano avvicinare persone, gruppi o popoli di diverse nazionalità;

f. di promuovere la costituzione di gruppi per lo studio approfondito dei problemi culturali, sociali ed economici e di sviluppo che interessano l'Italia e altri Paesi del mondo;

2. Questa Associazione intende pertanto inserirsi nella linea di azione dei Club e Centri UNESCO che, operanti in gran parte dei Paesi del Mondo, riuniscono in un attivo programma di iniziative e di incontri giovani e adulti di ogni razza, colore, origine etnica o sociale, e di ogni fede religiosa e politi

ca;

3. in questa linea il Centro intende stabilire e mantenere anche attraverso la FICLU, la FEACU e la FMACU contatti con gli altri Club UNESCO che hanno già avviato concrete iniziative volte a favorire l'incontro tra i giovani, attraverso viaggi, partecipazione a gruppi di studio e campi di lavoro internazionali, collaborazione a programmi internazionali di particolare valore morale, sociale e culturale.

4. Si fa divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra menzionate ad unica esclusione di quelle ad esse direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.10 comma 5° d.lgs. 460/97.

5. L'associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che si renderanno utili per il conseguimento dei predetti scopi, compresa l'assunzione di prestiti o mutui anche ipotecari, nonché l'assunzione di garanzie reali e personali da e a favore di terzi.

Articolo 4 - Soci

1. L'Associazione è composta da soci che si distinguono in:

- a) soci ordinari: chiunque faccia domanda, impegnandosi ad accettare gli scopi dell'Associazione e versando la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) soci fondatori: sono quei Soci ordinari che hanno partecipato all'atto costitutivo del Centro Unesco di Firenze, il loro *status* è analogo a quello dei soci ordinari;
- c) soci onorari: sono coloro che hanno contribuito in maniera notevole alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- d) soci benemeriti: sono quei soci ordinari o onorari che provvedono al sostegno morale e contribuiscono con versamenti in denaro o in altre forme all'incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) gli "amici del patrimonio": sono coloro che hanno deciso di aderire in parte ai fini dell'associazione contribuendo in denaro ad alcune attività di raccolta fondi;

2. I soci onorari e benemeriti sono designati dall'Assemblea su proposta del Presidente.

3. A tutti i soci è garantito un trattamento paritetico nel rapporto associativo e nelle modalità associative, in modo da garantire l'effettività del rapporto medesimo. Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4. Tutti i soci hanno il diritto di presentare proposte di attività sottoponendole alla attenzione dell'Assemblea.

5. Tutti i soci hanno diritto alla piena partecipazione alla vita associativa fintanto che conservino le condizioni che ne determinano la qualità di socio.

6. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti, della nomina degli organi direttivi dell'associazione e sui programmi svolti.

7. La qualità di socio si perde per dimissione, per mancato pagamento della quota o per espulsione.

a. L'espulsione è votata a scrutinio segreto dalla maggioranza prevista dall'Articolo 6 di questo Statuto, per gravi atti compiuti dal socio o per comportamento incompatibile con la qualifica di Socio;

b. L'espulsione può essere proposta dall'Assemblea con voto a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o da un terzo dei membri della Assemblea;

c. La proposta di espulsione va notificata al socio che si intende espellere, che ha diritto di essere ascoltato dall'Assemblea prima della votazione di espulsione.

Articolo 5 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

a) il Presidente;

b) il Presidente Onorario

c) il Presidente Vicario

d) Il Consiglio Direttivo;

e) L'Assemblea dei Soci;

f) Il Tesoriere.

Articolo 6 - Il Presidente, Presidente Onorario e Presidente Vicario

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea generale dei Soci.

2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli rappresenta il Centro UNESCO, presiede all'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente cura i rapporti con la Commissione Nazionale per l'UNESCO, con la Federazione Italiana Club UNESCO e con la Federazione Mondiale Club UNESCO.

5. Per la revoca del Presidente valgono le modalità previste per la revoca dei soci, ma la proposta deve essere votata a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o da un terzo dei membri dell'Assemblea.

6. Una volta terminato il proprio mandato il Presidente assume la carica di Presidente Onorario ed è invitato in tale veste a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Direttivo.

7. Il Presidente può proporre all'Assemblea che uno dei membri uscenti del Consiglio Direttivo, che abbia ricoperto almeno cinque mandati assuma la carica di Presidente Vicario;

8. Il Presidente Vicario rappresenta il Presidente nelle occasioni in cui questi gli conferisca espresso mandato ed è invitato a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

9. Nessun compenso è dovuto al Presidente, al Presidente Onorario e al Presidente Vicario.

Articolo 7 - Il Consiglio Direttivo: composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci sulla base delle candidature ricevute secondo i termini indicati di volta in volta nella precedente convocazione di Assemblea.

2. Ne fanno parte inoltre di diritto:

a) Il Presidente che lo presiede;

b) Il Tesoriere;

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La qualità di

membro del Consiglio Direttivo si perde:

a) per dimissioni e per le cause, con le modalità per le quali sia prevista la perdita della qualità di socio;

b) per continua ed ingiustificata assenza alle riunioni del Consiglio Direttivo. E' facoltà del membro cui è stata comunicata la decadenza appellarsi all'Assemblea per far valere le proprie ragioni.

4. In caso di dimissioni o revoca di più di due dei suoi membri elettivi, il Consiglio Direttivo convoca immediatamente l'Assemblea dei soci, che può deliberare di rinnovare l'intero Consiglio Direttivo o di bandire nuove elezioni per la copertura dei posti vacanti. In questo caso il mandato dei membri sostituiti scade insieme al mandato del Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo può essere convocato in qualsiasi momento dall'Assemblea su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo si vota una lista composta dalle candidature pervenute a norma del presente articolo comma 1, fra cui ogni socio può esprimere la propria preferenza, esprimendo un solo voto per candidato e fino a un massimo di cinque preferenze.

7. Dai membri del Consiglio Direttivo viene eletto il Vice-Presidente alla prima riunione.

8. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per le mansioni svolte rispetto agli incontri e agli adempimenti legati allo svolgimento di questo ruolo.

Articolo 8 - Compiti e funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo elabora il programma nell'ambito degli scopi dell'Associazione, che poi sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci.

2. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea modifiche allo Statuto approvate dalla maggioranza semplice dei suoi componenti.

3. Il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo e consuntivo proposti dal Tesoriere e li propone all'Assemblea entro e non oltre il mese di aprile.

4. Stabilisce inoltre l'importo della quota sociale.

5. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea modifiche allo Statuto approvate dalla maggioranza semplice dei suoi componenti.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

7. La convocazione si fa con preavviso di almeno 48 ore; il Consiglio deve intendersi validamente costituito ogni qual volta siano presenti la maggioranza dei suoi membri, ancorché non sia stato convocato nelle forme prestabilite. Solo ai membri assenti e a nessun altro è data facoltà di impugnare le deliberazioni del Consiglio Direttivo per difetto di preavviso nelle forme previste dal presente Statuto.

8. Per la validità della deliberazione occorre la maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto qui altrimenti disposto. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

9. Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo soci che seguano attivamente particolari programmi o esperti e membri di altre associazioni, per studiare forme di collaborazione e progetti di attività comuni.

10. Il Presidente può proporre all'Assemblea, su deliberazione del Consiglio Direttivo, la costituzione di un apposita lista in cui figurino esperti nelle varie discipline. Gli esperti iscritti in tale lista possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 9 - L'assemblea: funzioni e modalità di voto

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per il rinnovo delle cariche sociali, quando siano scadute e per l'approvazione dei programmi. Le cariche scadute sono prorogate fino alla prima Assemblea ordinaria.

2. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo e di un quinto dei soci ordinari.

3. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Per le deliberazioni per le quali non è richiesta la maggioranza assoluta la validità

della costituzione è presunta salvo che uno o più membri richiedano la verifica del numero legale.

4. L'Assemblea delibera a scrutinio palese per alzata di mano, salvo i casi in cui il presente Statuto preveda lo scrutinio segreto.

5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi per le proposte di modifica dello Statuto, e la proposta di espulsione di un socio, la revoca del Presidente e la revoca dei membri elettivi del Consiglio Direttivo o di uno dei membri, lo scioglimento del Centro. La votazione è a scrutinio segreto, salvo che per la modifica del regolamento e lo scioglimento del Centro.

6. Delle adunanze dell'Assemblea viene redatto un verbale su apposito libro, che deve essere sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Articolo 10 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea su candidatura.

2. Il Tesoriere ha il compito di tenere i libri contabili previsti dalla legge, per la rendicontazione delle attività del Centro.

3. Il Tesoriere propone al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e consuntivo, perché il Consiglio lo sottoponga al voto dell'Assemblea.

4. Nessun compenso è dovuto al Tesoriere per le mansioni svolte in questa qualità.

Articolo 11 - I libri sociali e accesso ai documenti del Centro

1. L'Associazione terrà i libri sociali previsti dalla legge e dal presente Statuto:

a) Libro dei soci

b) Libro dei Verbali dell'Assemblea

c) Libri e Registri previsti dalla normativa tributaria e civile vigente

d) Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo

e) Eventuali altri Libri e registri di volta in volta necessari e previsti dalla normativa vigente.

2. Al libro dei verbali dell'Assemblea tutti i soci possono accedere.

3. Per accedere agli altri libri il socio deve presentare domanda scritta e motivata al Presidente che

risponderà entro 20 giorni, dopo la deliberazione del Consiglio Direttivo in merito:

a. La risposta negativa deve essere motivata.

b. In caso di risposta negativa, il socio può appellarsi all' Assemblea.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente è vietata ogni richiesta di accesso a informazioni che possano danneggiare la riservatezza dei soci o dei terzi, siano essi privati o persone giuridiche, o la cui divulgazione sia comunque vietata dalla normativa vigente.

5. Per la riproduzione dei documenti ai quali si chiede l'accesso sono dovute al Centro le spese di riproduzione e ogni altra spesa che sia stata necessaria per il reperimento del documento.

Articolo 12 - Patrimonio

1. Il Patrimonio del Centro è costituito:

a. dalle quote sociali;

b. dalle sottoscrizioni;

c. da ogni altra entrata, ivi compresi i contributi degli Enti Pubblici e Privati e quelli che concorrano ad incrementare l'attivo sociale.

2. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione anche in modo indiretto, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione, a meno che la destinazione non sia imposta per legge o effettuata a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

3. E' fatto obbligo di impiegare i suddetti utili esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, ad eccezione di obblighi di legge che ne determinino una diversa destinazione.

Articolo 13 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio di ogni anno.

2. Ogni anno deve essere redatto un bilancio consuntivo e presentato all' Assemblea entro e non oltre il mese di Aprile dell'anno successivo.

Articolo 14 - Entrate

1. Le entrate si dividono in ordinarie e straordinarie.

a. Sono ordinarie le entrate costituite dalle quote versate dai soci ordinari e dai soci fondatori.

b. Sono straordinarie tutte le altre.

2. Le entrate destinate ad iniziative e programmi particolari dai soci o dai terzi, non possono essere destinate a scopi diversi dall'Assemblea e dagli altri organi del Centro.

Articolo 15 - Lo scioglimento del Centro

1. In caso di scioglimento del Centro, il suo patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni similari secondo quanto stabilito dall'Assemblea nella votazione che delibera lo scioglimento.

Articolo 16 - Controversie fra soci o fra organi del Centro

1. Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge o dal presente Statuto, la soluzione delle controversie tra soci o tra questi e il Centro viene devoluta ad un collegio di tre arbitri, che decidono secondo equità, senza forma di procedura, nel rispetto del diritto alla difesa e al contraddittorio delle parti interessate.

2. Il collegio è così composto: ognuna delle parti in conflitto nomina un arbitro per iscritto e gli arbitri così nominati ne nominano un terzo.

3. Il giudizio nel merito è inappellabile: contro le violazioni del contraddittorio e del diritto alla difesa è ammesso l'appello al Consiglio Direttivo o alla Assemblea, qualora il Consiglio Direttivo sia parte nella controversia.

a. L'organo appellato decide a maggioranza assoluta sull'esistenza del vizio di legittimità.

b. Nel caso in cui rilevi l'esistenza del vizio rinvia ad altro collegio arbitrale nominato tra una rosa tre arbitri, diversi dai precedenti. Per la nomina si procede come al comma 2 del presente articolo, ma il terzo arbitro è nominato dal Presidente o dall'Assemblea se il Presidente è parte in causa.

4. In nessun caso è ammessa altra giurisdizione in merito a dette controversie.

Articolo 17 – Denominazione

1. In qualsivoglia segno distintivo o comunicazione al pubblico sarà usata la denominazione “ONLUS”.

Articolo 18 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla prassi seguita presso la Federazione Mondiale dei Club e Centri Unesco e alla Federazione Italiana e a quella Europea, alla prassi di questo Centro UNESCO e alla normativa applicabile.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19,45 previa stesura, lettura, ed approvazione del presente verbale.

Firenze, li 16.03.2011

Firma del legale Rappresentante

Firma del Segretario d'Assemblea